

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 14 del 22 Aprile 2014

1. DEPOSITO DEI BILANCI AL REGISTRO IMPRESE – Disponibile il Manuale operativo 2014 e il Vademecum per la sperimentazione della Nota Integrativa in formato XBRL

E' stata pubblicata, a cura di Unioncamere, la versione 1.0 del 10 aprile 2014 del **Manuale operativo per il deposito dei bilanci d'esercizio** al Registro delle imprese da parte delle società di capitali.

Nel documento sono illustrate le modalità per la compilazione delle domande ed il loro invio agli uffici camerali, aggiornate con le ultime novità introdotte dalla normativa più recente e dalle modifiche ai modelli per la presentazione degli atti al Registro delle imprese, contenute nel D.M. 18 ottobre 2013.

Disponibile anche il **“Vademecum utente per la sperimentazione della Nota Integrativa in formato XBRL”**.

Attualmente Il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale, conto d'ordine e conto economico, è codificato in formato XBRL sulla base della **vigente tassonomia “2011-01-04”**, disponibile sul sito ministeriale dell'Agenzia per l'Italia Digitale e deve essere sempre allegato alla pratica di deposito di bilancio anche nel caso in cui si partecipi alla sperimentazione volontaria.

Il bilancio completo, oggetto di sperimentazione durante la campagna bilanci 2014, è redatto invece secondo la **nuova tassonomia “2014-01-10”**, pubblicata nel sito <http://www.xbrl.org/it/> per la pubblica revisione, e può essere usata ai soli fini della sperimentazione volontaria.

L'avvio della sperimentazione è previsto dall'inizio del mese di maggio fino a tutto il mese di luglio.

Nel Vademecum si sottolinea che il bilancio XBRL redatto secondo la nuova tassonomia “2014-01-10”, pur essendo completo di prospetto contabile e nota integrativa, non può in alcun modo sostituire l'usuale piano dei conti in formato XBRL.

La tassonomia sperimentale infatti non entrerà in vigore, fino a che non comparirà l' avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che annunci la sua pubblicazione sul sito ministeriale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.P.C.M 10 dicembre 2008.

Per la sperimentazione 2014 sono disponibili le tassonomie per compilare la nota integrativa per il bilancio ordinario di esercizio e il bilancio in forma abbreviata.

Si ricorda che **il deposito del bilancio e dell'elenco soci non rientra** tra gli adempimenti compresi nella **Comunicazione Unica**.

Devono essere trasmessi per via telematica tramite la piattaforma Telemaco (web.telemaco.infocamere.it) o depositati su supporto informatico con firma digitale.

Sono disponibili **due diverse modalità di invio**:

- **“Bilanci on-line”**: utilizzabile per l'invio di bilancio con riconferma dell'elenco soci precedente o che non necessita di presentazione dell'elenco soci (es. S.r.l. o cooperative). Tale modalità consente di predisporre la pratica on-line direttamente dal proprio pc senza l'installazione di un software specifico.

- **“FedraPlus”** nell'attuale versione 06.70.21 o programmi compatibili: utilizzabile per l'invio di bilancio con elenco soci, con la riconferma o senza presentazione dell'elenco soci (es. S.r.l. o cooperative).

Per scaricare il testo del Manuale operativo e del Vademecum clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28tpddl>

Per scaricare la tassonomia sperimentale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www2.xbrl.org/it/frontend.aspx?clk=LK&val=143>

2. AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI DEGLI ENTI LOCALI – Iscrizione e deposito del bilancio nel Registro delle imprese o nel REA – Arrivano le istruzioni dal Ministero

In base alla disposizione dettata dall'art. 1, comma 560, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), che ha sostituito il previgente testo del comma 5-bis, dell'art. 114, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali), **le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali** sono tenute:

1) all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA entro il 31 maggio di ciascun anno;

2) al deposito del proprio bilancio nei predetti Registro o Repertorio entro la medesima data.

Con la **Circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014**, sono arrivate, dal Ministero dello Sviluppo Economico, le indicazioni operative in merito sia all'iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) che al deposito del bilancio d'esercizio da parte dei soggetti in questione.

Questi i punti salienti:

A. Le aziende speciali degli enti locali sono tenute ad iscriversi nel **Registro delle imprese**; mentre **le istituzioni**, considerata la loro natura di "*organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali*" sono tenute ad iscriversi nel **REA**.

B. Le aziende speciali sono tenute a depositare nel Registro delle imprese il proprio bilancio di esercizio redatto nel formato tecnico elaborabile (XBRL) di cui al D.P.C.M. 10 dicembre 2008, **entro il 31 maggio di ciascun anno**; mentre le **istituzioni** sono tenute a depositare nel REA il proprio bilancio d'esercizio entro la medesima data.

C. Come tutte le altre imprese e i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese o nel REA, anche le istituzioni e le aziende speciali in questione sono tenute al versamento del diritto annuale in favore della Camera di Commercio competente territorialmente.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Bilanci delle società, delle Aziende speciali e delle istituzioni ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=173>

3. ALBO GESTORI AMBIENTALI – Pagamento del diritto annuale entro il 30 aprile – Possibile il pagamento telematico

Le imprese iscritte all'Albo, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute alla corresponsione di **un diritto annuale d'iscrizione** secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.

Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe **entro il 30 aprile 2014**.

Da quest'anno, in sostituzione del bollettino di conto corrente postale cartaceo, è stato inviato a tutte le imprese un **avviso di pagamento tramite PEC** all'indirizzo di posta certificata dell'impresa, contenente le istruzioni ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.

All'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell'area riservata alle imprese, è disponibile il servizio per il pagamento telematico del diritto in questione. In questo modo è possibile provvedere al **versamento mediante carta di credito, MAV, TelemacoPay**.

Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale e si deve selezionare la voce "**Login Imprese**".

Pagando direttamente on-line tramite l'area riservata **il diritto viene registrato in automatico; non è quindi necessario inviare la copia di pagamento alla Sezione**.

Ricordiamo che, per le imprese iscritte ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, **l'importo è fissato in euro 50.00**.

Per accedere al sito ufficiale dell'Albo Gestori ambientali ed effettuare il pagamento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.albogestoririfiuti.it/>

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Altre Attribuzioni – Albo Nazionale Gestori Ambientali**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=29>

4. START UP INNOVATIVE - Pubblicata la prima relazione sull'attuazione delle norme

E' on line, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la **prima Relazione annuale** sullo stato d'attuazione della politica del Governo a sostegno dell'ecosistema delle Start up innovative, presentata al Parlamento lo scorso marzo.

La Relazione espone le risultanze empiriche derivate dal primo anno di attuazione del pacchetto normativo dettato dagli articoli 25-32 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (Decreto Crescita 2.0), che, in modo inedito, ha introdotto una definizione di Start up innovativa e ha tracciato un'ampia gamma di agevolazioni a favore di tale tipologia d'impresa.

La raccolta sistematica dei dati e la capillare attività di monitoraggio e valutazione consentiranno, sin dalla prossima Relazione, di fornire anche indicazioni sull'impatto delle misure adottate.

Per accedere al sito del Ministero e scaricare la relazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28tip6h>

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Start Up innovative e Incubatori certificatori**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=493>

5. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP) – Il Notariato esamina le questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore del regolamento

Con lo **studio n. 224-2014** (approvato dall'Area Scientifica – Studi d'Impresa il 20 marzo 2014 e dal CNN il 3 aprile 2014), il Consiglio Nazionale del Notariato esamina le questioni applicative sorte in seguito all'emanazione del regolamento di attuazione delle norme in tema di **società tra professionisti** e, in particolare, analizza i **dubbi interpretativi** che sono sorti fin dall'entrata in vigore di tale disciplina per effetto delle lacune normative che la caratterizzano.

In particolare, vengono approfonditi i seguenti temi: la scelta del modello societario, la denominazione, le clausole statutarie obbligatorie e la determinazione dell'oggetto sociale, l'individuazione dell'ambito applicativo della STP (distinguendosi, quindi, tra professioni protette e professioni "libere"), i conferimenti e le categorie dei soci professionisti, la partecipazione dei soci per prestazioni tecniche e per fini d'investimento, l'incompatibilità, il regime pubblicitario, la trasformazione in STP e il rapporto con le associazioni professionali.

L'analisi di tali profili impone l'esame dei dubbi interpretativi che sono sorti fin dall'entrata in vigore di tale disciplina per effetto delle lacune normative che la caratterizzano.

Si ricorda che il regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico è stato emanato con il **D.M. 8 febbraio 2013, n. 34**, in attuazione dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per scaricare il testo della studio clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/societa-varie/224-14-I.pdf>

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Professioni regolamentate – STP ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=487>

6. DURC INTERNO – Il primo preavviso slitta al 15 maggio con una probabile ulteriore proroga al 15 giugno

L'INPS, con **messaggio del 14 aprile 2014, n. 4069**, informa che il primo «preavviso di DURC interno negativo» verrà inviato il **15 maggio 2014**.

Lo slittamento viene disposto in considerazione delle difficoltà intervenute in fase di avvio del sistema delineato dal messaggio n. 2889/2014, con il quale era stato annunciato il riavvio della gestione del

DURC interno, cui sono subordinati i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il primo preavviso, precisa l'INPS, sarà inviato esclusivamente alle aziende per le quali risultino delle irregolarità incidenti sul diritto al riconoscimento dei benefici, ovvero per le quali sono state emesse note di rettifica con causale «addebito art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006». Pertanto, l'INPS invita le Sedi a procedere prioritariamente alla sistemazione delle anomalie delle aziende che risultano destinatarie del preavviso di accertamento negativo.

L'Istituto, inoltre, dichiara che le note di rettifica già calcolate per il 15 maggio saranno ricalcolate al 15 giugno 2014 ed inviate alle aziende insieme a quelle programmate per l'invio alla stessa data del 15 giugno secondo il messaggio n. 2889/2014.

Facciamo infine presente che, con il comunicato stampa del 14 aprile 2014, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha reso noto che è alla firma del Direttore Generale dell'INPS un nuovo messaggio che accoglie la richiesta dei Consulenti del Lavoro per una ulteriore **proroga dei termini per il DURC interno dal 15 maggio al 15 luglio 2014**.

Resta ferma l'emissione e l'invio delle restanti note di rettifica al **15 settembre 2014**.

Per scaricare il testo del messaggio INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204069%20del%2014-04-2014.pdf>

Per scaricare il testo del comunicato stampa del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2014/CNO/ComunicatoStampa_Durc_interno_note_rettifica.pdf

7. DECRETO LAVORO - L'INPS fornisce le prime indicazioni in materia contributiva

Sulla G.U. 20 marzo 2014, n. 66 è stato pubblicato il **D.L. 20 marzo 2014, n. 34**, recante “*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*”.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, contiene una serie di disposizioni finalizzate, tra l'altro, a **semplificare alcune tipologie contrattuali**, con particolare riguardo ai **contratti a tempo determinato** e all'**apprendistato**.

L'INPS, rinviando un ulteriore approfondimento al momento in cui, terminato l'iter parlamentare, il decreto sarà convertito in legge, con il **messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014**, ha affrontato i risvolti immediati di natura più marcatamente contributiva fornendo i primi chiarimenti ed istruzioni operative, con particolare riguardo ai contratti a tempo determinato, all'apprendistato e al contributo ASpl.

Riguardo alle altre disposizioni contenute nel provvedimento concernenti il procedimento di attestazione della regolarità contributiva (DURC) e le agevolazioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi ex lege n. 863/1984, l'INPS comunica che saranno fornite indicazioni dopo l'emanazione dei relativi decreti attuativi.

Per scaricare il testo del messaggio INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%204152%20del%2017-04-2014.pdf>

8. CONTRIBUTI VOLONTARI 2014 – Determinati gli importi per lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata

L'INPS, con la **circolare n. 51 del 16 aprile 2014**, ha comunicato l'importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare – alla luce della nuova indicizzazione ISTAT – il contributo volontario per l'anno 2014, relativamente:

1. ai **lavoratori dipendenti non agricoli**;
2. agli iscritti nell'evidenza contabile separata del FPLD e dagli iscritti al Fondo Volo e Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.;
3. agli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex-IPOST);
4. ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli **Artigiani e degli Esercenti attività commerciali**; e
5. agli iscritti alla **Gestione Separata**.

Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il **contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari**, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:

- 30 giugno 2014: per il 1° trimestre 2014 (gennaio – marzo);
- 30 settembre 2014: per il 2° trimestre 2014 (aprile – giugno);
- 31 dicembre 2014: per il 3° trimestre 2014 (luglio – settembre);
- 31 marzo 2015: per il 4° trimestre 2014 (ottobre – dicembre).

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2051%20del%2016-04-2014.pdf>

9. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013/2014 entro il 16 maggio - Disponibili I servizi telematici e la guida

Con due istruzioni operative del 7 aprile 2014 INAIL ha comunicato:

- la **disponibilità dei servizi telematici** correlati all'autoliquidazione 2013/2014 e della **guida all'autoliquidazione**,
- le **indicazioni per la rateazione del premio**.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 128, della L. n. 147/2013 - che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione INAIL – con il D.L. n. 4/2014, art. 2, comma 3, è stato disposto il **differimento al 16 maggio 2014** del termine dell'autoliquidazione 2013/2014 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani.

Lo slittamento del termine al 16 maggio, volto a consentire alle imprese di usufruire già in sede di autoliquidazione 2013/2014 della riduzione, ha consentito all'Istituto di adeguare gli strumenti informativi per gli utenti e di definire gli aggiornamenti alle procedure di calcolo dei premi.

Per accedere al sito INAIL e scaricare la guida all'autoliquidazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28timc6>

10. SPESE DI GIUSTIZIA - Adeguati gli importi del diritto di copia e di certificato

Con **decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2014), l'importo di euro 3,54 previsto per il **diritto di certificato** dalle lett. a) e b), dell'art. 273, del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*), così come adeguato con il precedente decreto dell' 8 gennaio 2009, è **aggiornato in euro 3,68**.

Sono stati altresì aggiornati gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del medesimo decreto, così come precedentemente adeguati con decreto dell' 8 gennaio 2009, relativi al **Diritto di copia senza certificazione di conformità** (Allegato n. 6), al **Diritto di copia autentica** (Allegato n. 7) e al **Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo** (Allegato n. 8).

Ricordiamo che detti importi, in base al disposto di cui all'art. 274 del citato D.P.R. n. 115/2002, vanno aggiornati ogni triennio in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai rilevata dall'ISTAT.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28tz02h>

11. APPALTI PUBBLICI – Pubblicate nuove direttive europee

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 94 del 28 marzo 2014, le **nuove direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari e speciali e nel settore delle concessioni**.

Si tratta di un pacchetto di norme che punta alla modernizzazione degli appalti pubblici in Europa.

In due casi, le nuove norme sostituiscono disposizioni vigenti: la **direttiva 2014/24/UE** sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE, e la **direttiva 2014/25/UE** sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che abroga la direttiva 2004/17/CE.

Completamente innovativa è invece la **direttiva 2014/23/UE** sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

L'iniziativa, una delle 12 azioni prioritarie per migliorare il funzionamento del mercato unico, rappresenta un importante passo in avanti nella riforma degli appalti pubblici nell'UE e porterà benefici in molti settori relativi alla fornitura di beni, opere e servizi.

Le direttive entrano in vigore il 17 aprile 2014.

(Fonte: *Dipartimento Politiche Europee*)

[Per scaricare il testo delle direttive clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:094:TOC>

12. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI – Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014, la **circolare n. 65 del 10 aprile 2014**, con la quale l’Agenzia per l’Italia Digitale ha fissato le modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di **conservazione dei documenti informatici** di cui all’articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

In attuazione dell’art. 13 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013, la presente circolare definisce le **modalità per l’accreditamento presso l’Agenzia** e per la vigilanza dei soggetti di cui all’art. 44-bis del CAD che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici (“conservatori”) e intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e sicurezza.

La circolare ha, quindi fissato :

- a) i requisiti richiesti per richiedere l’accreditamento;
- b) le modalità di presentazione della domanda di accreditamento, che dovrà essere in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ed inviata tramite PEC;
- c) l’iter istruttorio della domanda;
- d) le modalità di pubblicazione dell’Elenco dei conservatori accreditati.

Ai soggetti che abbiano presentato la domanda di accreditamento ai sensi della Circolare DigitPA n. 59 del 29 dicembre 2011, prima dell’entrata in vigore del citato D.P.C.M. 3 dicembre 2013 in materia di sistema di conservazione di documenti informatici, sarà richiesto di integrare e completare la documentazione presentata **entro centottanta giorni a decorrere dal 16 aprile 2014** (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente Circolare).

La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

[Per scaricare il testo della circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/28tg75d>

13. MEDIAZIONE TRIBUTARIA – Illegittima l’inammissibilità del ricorso al giudice tributario per mancata presentazione del reclamo

Con la **Sentenza 98 del 9 aprile 2014**, depositata il 16 aprile 2014 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la Corte Costituzionale - decidendo delle questioni sollevate da sei ordinanze di alcune Commissioni Tributarie Provinciali - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17-bis, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (*Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*), **nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147** (Legge di stabilità 2014).

In particolare, la Corte ha ritenuto illegittimo il comma 2, nel testo originario, nella parte in cui stabilisce che il **ricorso al giudice tributario non preceduto dal reclamo** dovesse essere dichiarato inammissibile. Ciò perché, se è lecito apporre limiti e condizioni all’esercizio delle azioni davanti al giudice, **questi limiti debbono essere ragionevoli e proporzionati**, e non rendere l’esercizio del diritto eccessivamente difficile.

Si può prevedere, secondo la Corte, che il ricorso giurisdizionale sia preceduto da adempimenti e da istanze amministrative, ma questi non possono condizionare l’azione giurisdizionale: non è legittimo stabilire che si “perda” l’azione in giudizio perché non si è attivata una procedura amministrativa.

Quali gli effetti e le conseguenze della sentenza?

La conseguenza è che, lo dice la Corte stessa, per tutti i **processi ancora “aperti” e regolati dalla legge precedente**, il mancato previo reclamo per mediazione non può più determinare l’inammissibilità

del ricorso. I giudici tributari, pertanto, non possono più pronunciare tale inammissibilità e, ove la pronuncino (o l'abbiano pronunciata) il provvedimento può essere vittoriosamente impugnato (se non sono ancora scaduti i termini per impugnare l'inammissibilità).

La sentenza, pertanto, non riguarda la **"nuova mediazione"** cioè quella applicabile agli **atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014** (sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della L. n. 147/2013, avvenuta il 1° gennaio 2014).

[Per scaricare il testo della Sentenza clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=98>

14. RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA - Bruciarli senza la prescritta autorizzazione è reato

Bruciare sul luogo di produzione residui vegetali, paglia, sfalci, potature derivanti da attività agricola costituisce violazione di carattere penale.

Lo ricorda il Comando provinciale di Avellino del Corpo Forestale dello Stato con **Nota del 8 aprile 2014, Prot. n. 3673**, emanata in risposta a numerose richieste di chiarimenti da parte di cittadini sulla possibilità, appunto, di bruciare residui vegetali nel luogo di produzione.

La Forestale ricorda che, al di fuori delle ipotesi indicate all'articolo 185, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 152/2006, tali materiali vegetali sono **"rifiuti"**, quindi bruciarli nel sito di produzione senza la prescritta autorizzazione fa scattare la contravvenzione ex articolo 256, D.Lgs. n. 152/2006 (gestione non autorizzata), punita con l'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro.

La loro combustione nel sito di produzione si configura, infatti, come una attività di gestione, nella forma dello smaltimento, senza autorizzazione.

Nella Nota viene inoltre ricordato, che la L. n. 6 del 6 febbraio 2014, di conversione del D.L. n. 136 del 10 dicembre 2013 (c.d. decreto sulla "Terra dei Fuochi"), ha introdotto il reato di **"combustione illecita di rifiuti"** che è applicabile anche ai rifiuti vegetali **se abbandonati in maniera incontrollata**.

La sanzione prevista in questo caso è la reclusione da 2 a 5 anni (da 3 a 6 anni di reclusione in caso di rifiuti pericolosi).

Diversamente, appiccare il fuoco a materiali quali *"vegetali provenienti da aree verdi come giardini, parchi e aree cimiteriali"* senza autorizzazione, qualora l'autore del fatto sia un soggetto privato non titolare di impresa, costituisce un illecito amministrativo, che viene punito con la sola sanzione pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro ("abbandono di rifiuti", ex art. 255).

In definitiva, fatta salva solo l'eccezione di cui sopra, **la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali in pieno campo integra una violazione di carattere penale.**

(Fonte: *ReteAmbiente*)

[Per scaricare il testo della nota clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.reteambiente.it/normativa/20170/>

15. IMMIGRAZIONE – Dal 6 aprile in vigore il permesso unico di soggiorno

Dal 6 aprile 2014 gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti ad esaminare, con un'unica procedura, le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio e a rilasciare, in caso di esito positivo, un'autorizzazione unica al soggiorno e all'esercizio del lavoro subordinato.

E' quanto prevede il D.Lgs. 40 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva 2011/98/UE del parlamento europeo del 13 dicembre 2011, che introduce nel nostro ordinamento la procedura per il rilascio del **"permesso unico lavoro"**.

La dizione "permesso unico lavoro" dovrà essere inserita su alcuni permessi di soggiorno che consentono l'attività lavorativa, con l'esclusione dei permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori "alla pari", agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonché ai titolari di protezione internazionale o temporanea ed ai titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, con la **Circolare del 4 aprile 2014, Prot. n. 0002460**, ha illustrato gli aspetti più significativi dell'innovazione normativa.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la normativa di riferimento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorni dei cittadini stranieri – Titoli di ingresso e di soggiorno ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=308>

16. CONTRATTI DI SVILUPPO – Un nuovo decreto ridefinisce le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni

In attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella L. 9 agosto 2013, n. 98 (c.d. "Decreto del Fare"), concernente il rifinanziamento dei **contratti di sviluppo**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il **decreto ministeriale 14 febbraio 2014** (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Il decreto ha introdotto alcuni elementi di novità finalizzati, nel loro complesso, ad assicurare una maggiore coerenza dello strumento agevolativo al contesto socio-economico attuale; a semplificare e accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni per favorire una più rapida realizzazione dei programmi d'investimento; a dare una maggiore organicità alla normativa in materia, dispersa in vari atti, per facilitare l'accesso alle informazioni da parte delle imprese.

Tali elementi di novità riguardano principalmente:

- la tipologia dei programmi agevolabili, che sono ora tre: **sviluppo industriale, tutela ambientale e sviluppo di attività turistiche** (comprendente anche eventuali attività commerciali);
- la **diminuzione del limite minimo dell'investimento agevolabile**, ora pari a **20 milioni di euro** per tutte le tipologie di programma;
- la **semplificazione dell'iter procedurale**, eliminando in particolare la doppia presentazione della documentazione da parte delle imprese (proposta di massima e, a seguito di una prima fase istruttoria, proposta definitiva);
- la definizione puntuale dei tempi e delle modalità per l'esecuzione delle attività di competenza del soggetto gestore, **Invitalia S.p.a.** (*l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa*), e l'attribuzione allo stesso gestore del compito di approvare il programma di sviluppo attraverso una propria deliberazione.

Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/28toshf>

Per accedere al sito del gestore clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.invitalia.it/site/ita/home.html>

17. ARTICOLI PIROTECNICI - La Commissione europea istituisce un sistema per la tracciabilità

Al fine di garantirne la tracciabilità, gli articoli pirotecnici dovranno essere etichettati con un **numero di registrazione**, sulla base di un sistema di numerazione uniforme, che dovrà comprendere i seguenti elementi:

- a) il numero di identificazione a quattro cifre dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE;
- b) la categoria dell'articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità;
- c) il numero di trattamento utilizzato dall'organismo notificato per l'articolo pirotecnico.

Gli **organismi notificati** dovranno tenere un **registro degli articoli pirotecnici**, per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE, con i numeri di registrazione da essi assegnati nell'effettuare la verifica della conformità. Tale registro dovrà essere aggiornato regolarmente e messo a disposizione del pubblico su Internet.

Con un tale sistema sarà garantita l'identificazione degli articoli pirotecnici e dei loro fabbricanti in tutte le fasi della catena di fornitura.

I **fabbricanti e gli importatori** dovranno tenere un **registro di tutti i numeri di registrazione** degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati, che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta, rendere tali informazioni disponibili alle autorità competenti.

Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare, **entro il 30 aprile 2015**, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 17 ottobre 2016.

Sono questi i punti essenziali contenuti nella **Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione 16 aprile 2014**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 115/28 del 17 aprile 2014.

Per scaricare il testo della direttiva clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_115_R_0009&from=IT

18. OpenTreeMap – Un progetto per la mappatura digitale degli alberi delle città

Creare comunità più sostenibili ed **esplorare le foreste urbane** insieme. Ecco il motto di **OpenTreeMap**, un progetto per la mappatura digitale degli alberi delle città.

Grazie ad uno speciale software creato da **Azavea**, società di Philadelphia specializzata in analisi di dati geografici, le città potranno **individuare più facilmente la posizione degli alberi e valutarne l'impatto sul territorio e sulla salute dei cittadini**.

Fino ad ora le città non avevano a disposizione strumenti abbastanza efficaci per valutare l'impatto positivo degli alberi sull'ecosistema urbano, a partire dalla riduzione dell'inquinamento. Qualcosa sta cambiando, dato che OpenTreeMap, con il proprio **software open-source**, viene già impiegato in alcuni progetti per il **censimento degli alberi**.

Il programma è distribuito in modalità open source e chiunque lo può usare da sé e modificare, ma la società propone anche una formula di abbonamento alle città, con prezzi crescenti in misura proporzionale al numero di alberi e funzioni da utilizzare: ad esempio per mapparne 300mila il costo è di appena 1000 dollari l'anno, una spesa tranquillamente affrontabile anche dai comuni più piccoli.

La piattaforma è collaborativa e una volta che una città se ne è appropriata può essere affidata anche ai cittadini più volenterosi il compito di contribuire con i dati sulle piante che magari vedono ogni giorno sulla strada per andare a lavorare o nel parco sotto casa: di ogni albero può essere inserito il nome, la specie, la foto, le misure di altezza e circonferenza, oltre ovviamente alla posizione. Ci pensa il software poi a incrociare i dati, man mano che vengono aggiunti dagli abitanti o dagli impiegati comunali, creando mappe del verde in città sempre più efficaci. Con il vantaggio non solo ad esempio di tenere sotto controllo lo stato di salute degli alberi, ma anche di avere un calcolo immediato dei benefici portati alla collettività dalle piante in termini di qualità dell'aria, assorbimento di anidride carbonica e risparmio economico.

Al momento l'iniziativa coinvolge gli Stati Uniti, con particolare riferimento a Philadelphia, a Tampa ed a San Diego.

Alcune città utilizzano il sistema per schedare gli alberi presenti sul territorio, altre permettono ai cittadini di intervenire direttamente sul **database collettivo**. In questo modo la passione per gli alberi e il senso civico si uniscono in un progetto utile per la protezione delle aree verdi.

Sono stati segnalati complessivamente **11 milioni di alberi**, incluse le mappe al di fuori degli Stati Uniti. Azavea, che si è occupata di realizzare OpenTreeMap, ha infatti lavorato anche con il Regno Unito per la realizzazione di **Trezilla**.

Schedare gli alberi è piuttosto semplice. Bisogna indicare specie, dimensioni ed altri dati utili.

Per accedere al software clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://www.opentreemap.org/>